



COMUNE DI MASSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Contenente le modifiche apportate dalla deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 27-02-2002

CAPO I
LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce nell'ambito del Comune, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Canone per l'Occupazione sia permanente che temporanea degli Spazi ed Aree Pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca degli atti di concessione, determina la misura della tariffa, la classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Si considerano SPAZI ed AREE PUBBLICHE soggetti alla disciplina del presente regolamento ed all'applicazione del canone le strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali sia costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio, ed inoltre i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati con apposita delibera della Giunta municipale, ai sensi dell'art.2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree di cui al comma 2 del presente articolo è assoggettata ad apposita concessione comunale, rilasciata su istanza dell'interessato; non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali, intendendosi per tali quelle di durata non superiore a trenta minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché per quelle soprastanti il suolo realizzate mediante balconi, bow-window e simili. Non è altresì richiesta la concessione per le occupazioni da parte di coloro che esercitano il commercio in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, nonché per la sosta gratuita dei veicoli nelle aree consentite.
4. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza il rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, quelle realizzate in difformità dell'atto di concessione, nonché quelle che precedono il rilascio della concessione o che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza della concessione, ovvero dalla revoca, decadenza, estinzione anticipata della concessione medesima. Indipendentemente dall'applicazione delle relative sanzioni, l'importo del canone per le occupazioni abusive deve essere corrisposto dall'occupante di fatto a titolo di indennizzo.
5. Nel caso di occupazione abusiva realizzata senza concessione l'Amministrazione previa contestazione della violazione con verbale redatto da pubblico ufficiale, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dell'area. Decorso inutilmente il termine assegnato l'Amministrazione o il concessionario provvede direttamente sequestrando il materiale a spese degli interessati e fatta salva ogni altra azione risarcitoria che ne dovesse derivare.

Articolo 2
Richiami normativi

1. Le norme contenute nel Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante l'istituzione del Canone per Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si intendono tutte richiamate, senza necessità di specifica menzione. Si intendono altresì richiamate, ove compatibili, le norme di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché quelle della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.lgs. 267/2000, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che abbia pertinenza con la materia disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 3 Natura delle occupazioni
--

1. Le occupazioni sono:
 - a) permanenti se realizzate con carattere di continuità, e normalmente ma non necessariamente recanti strutture fisse, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, sia non inferiore all'anno ed alle quali si applica la tariffa ad anno solare, come determinata ai sensi dell'art.13, comma 2;
 - b) temporanee, tutte quelle non ricadenti nella categoria delle permanenti, quelle realizzate con carattere di saltuarietà, anche se ricorrenti, o con manufatti normalmente non stabilmente infissi al suolo, la cui durata sia comunque superiore al minimo previsto per le occupazioni occasionali di cui all'art.1, comma 3, ed alle quali si rende applicabile la tariffa giornaliera di cui all'art.13, comma 2.
2. Indipendentemente dalle definizioni che precedono, la natura delle occupazioni è individuata anche dalla elencazione, indicativa ma non esaustiva, contenuta nella TARIFFA allegata al presente regolamento.

Articolo 4 Istanza per la concessione di occupazione

1. Chiunque intenda realizzare nell'ambito del territorio comunale occupazioni di spazi ed aree pubbliche rientranti nelle definizioni dell'art.1, commi 2 e 3, è tenuto a presentare al competente Ufficio apposita istanza volta ad ottenere il rilascio della concessione.
2. L'istanza, redatta su stampato conforme al modello approvato dal Comune, in regola con le disposizioni fiscali, deve contenere le seguenti obbligatorie indicazioni:
 - a) estremi identificativi del concessionario, generalità, residenza, domicilio legale, codice fiscale, numero di partita IVA se posseduta e, se trattasi di soggetto diverso da persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, numero di partita IVA, generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;
 - b) ubicazione dello spazio od area che si richiede di occupare;
 - c) dimensioni per il calcolo della superficie od estensione lineare dell'occupazione;
 - d) natura dell'occupazione (permanente o temporanea), secondo la definizione dell'art.3;
 - e) modalità di utilizzo, in relazione alla durata, nella giornata o nel periodo richiesto, ed alla frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, periodica, stagionale, annuale);

- f) indicazione delle caratteristiche e dimensioni di eventuali manufatti ed opere;
- g) tipo di attività che si intende svolgere ed estremi dell'autorizzazione per l'esercizio della stessa, ove prescritta, e dell'ente che l'ha rilasciata;
- h) dichiarazione di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, nonché di sottostare al pagamento del canone e di eventuali tributi e diritti nella misura dovuta e con le relative modalità, di costituire ove richiesto apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi nascenti dalla concessione.

3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica prescritta dalle disposizioni che disciplinano le singole tipologie di concessione. Deve altresì allegarsi la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria.
4. In presenza di più istanze riguardanti la stessa occupazione o lo stesso bene, viene riconosciuta la priorità ai fini del rilascio della concessione alla richiesta, completa di documentazione, che risulti acquisita prima al cronologico dell'Ufficio.
5. Nel caso di occupazione destinata all'uso di più soggetti, l'istanza può essere presentata da persona delegata in nome e per conto degli stessi, i cui nominativi debbono comunque tutti figurare nell'istanza; del versamento del canone e degli altri adempimenti tutti i soggetti rispondono in via solidale.
6. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata con congruo anticipo e comunque non inferiore ai 60 gg. per le occupazioni permanenti e 30 gg. per le occupazioni temporanee. In caso di trasmissione della domanda tramite il Servizio Postale la data di ricevimento ai fini del termine suddetto è quella risultante dalla data del timbro datario all'arrivo all'Ufficio protocollo generale. L'ufficio può anche accettare domande presentate successivamente, ma comunque prima del periodo di inizio di occupazione.

Articolo 5 Procedura istruttoria e rilascio della concessione
--

1. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria della pratica ed al rilascio della concessione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza, salvo diverso termine fissato per particolari tipologie o per la necessità di acquisizione di pareri di altri uffici, organi o commissioni comunali o di altri enti.
2. Ove si renda necessaria la integrazione della documentazione o l'acquisizione di ulteriori elementi per la completezza della pratica, l'Ufficio invita con apposita lettera raccomandata A.R. il soggetto interessato a fornire le notizie entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; in tal caso, il termine di cui al comma 1 si intende interrotto fino alla ricezione delle notizie richieste. La mancata risposta del soggetto alla richiesta di integrazione comporta l'automatica rinuncia all'istanza e l'archiviazione della stessa.
3. L'atto di concessione, rilasciato, salvo diritti di terzi, a seguito della positiva definizione dell'istruttoria, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi di cui all'art.4, comma 2;
 - b) la durata della concessione;

- c) l'ammontare del canone e delle eventuali spese accessorie e di cauzione e le relative modalità di pagamento;
 - d) gli obblighi del concessionario in conformità a quanto previsto nell'art.6;
4. La notizia del provvedimento di concessione o di diniego deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata A.R. entro dieci giorni dall'adozione, con invito a provvedere nel termine di giorni sette - pena la decadenza - al versamento del canone ed alla costituzione della cauzione se prevista.
5. L'atto di concessione deve essere consegnato all'interessato o spedito a mezzo raccomandata A.R. dopo che siano comprovati il versamento del canone e la costituzione della cauzione se prevista.
6. Tutte le spese inerenti le comunicazioni sono a carico del richiedente;

Articolo 6 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché degli adempimenti previsti nell'atto e, in particolare:
- a) versare il canone determinato nel provvedimento di concessione ed i relativi adeguamenti ed aggiornamenti con le modalità indicate nell'art.13, commi 4 e 5;
 - b) sollevare il comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione;
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la realizzazione dell'occupazione, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza previste, e provvedere, al termine della concessione, al ripristino dei beni pubblici interessati. In mancanza provvede il comune con addebito delle spese al concessionario, anche con recupero sul deposito cauzionale di cui all'art.4, comma 2, lettera h);
 - d) divieto di subconcessione o trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo il caso in cui il trasferimento rientri nella previsione del successivo comma 2.
 - e) obbligo di esibire a richiesta degli addetti comunali l'atto di concessione;
 - f) obbligo di mantenere in ordine e pulita l'area occupata;
 - g) provvedere alla manutenzione delle opere o impianti o strutture eventualmente realizzate con facoltà per il Comune di ordinare la sostituzione delle strutture che non risultino in buono stato di manutenzione
2. Non sussiste il divieto al trasferimento della concessione nei seguenti casi:
- a) trasferimento della titolarità dell'esercizio di una attività commerciale od economica, qualora l'occupazione sia già concessa e rimanga inalterata;
 - b) trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su bene immobile munito di passo carrabile o di altra occupazione già concessa, qualora la stessa rimanga inalterata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, la variazione della titolarità della concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione, con la indicazione delle complete generalità del nuovo soggetto, ai fini della presa d'atto dell'Ufficio.
4. Per le occupazioni che interessano la sede stradale il concessionario ha l'obbligo di osservare anche gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Articolo 7
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato versamento del canone o la mancata costituzione della cauzione entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 5, comma 4;
 - b) il mancato versamento del canone o della rata alle scadenze, ove il ritardo superi trenta giorni;
 - c) tre violazioni, contestate in un periodo di dodici mesi, degli obblighi previsti nel regolamento e nell'atto di concessione;
 - d) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al rilascio della concessione nel caso di occupazioni permanenti, e nei quindici giorni successivi nel caso di occupazioni temporanee; il ritardo per la realizzazione di occupazioni temporanee non è consentito ove trattisi di concessioni legate ad una data fissa, ad una ricorrenza o manifestazione, o nel caso in cui alla scadenza naturale della concessione la stessa area sia stata assentita ad altro soggetto;
 - e) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione.
 - f) per violazione al divieto di subconcessione;
2. La decadenza è comunicata al concessionario con apposito avviso a mezzo di raccomandata A.R.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità del titolare;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività, quando siano decorsi trenta giorni dal provvedimento senza che sia richiesto dal curatore o dal liquidatore la prosecuzione della concessione.
4. In caso di decadenza, revoca o scadenza della concessione il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dell'area, in mancanza provvede il Comune a spese del concessionario fatta salva ogni altra azione risarcitoria che ne dovesse derivare.

Articolo 8
Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare, sospendere, revocare il provvedimento di concessione rilasciato, con atto motivato, da comunicare al concessionario a mezzo di raccomandata A.R.. In caso di modifica, deve essere indicato l'ammontare del canone, tenuto conto delle variazioni intervenute.
2. Il concessionario può chiedere eventuali modifiche alla concessione, presentando apposita istanza su stampato conforme al modello di cui all'art.4, comma 2.

Articolo 9
Durata, rinnovo e proroga della concessione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti possono avere durata annuale o pluriennale. Le concessioni per occupazioni temporanee possono, ove siano ricorrenti, essere rilasciate anche con effetto annuale o pluriennale, nel qual caso sono assoggettate, quanto al pagamento del canone, alle modalità previste per le concessioni permanenti, ferma restando l'applicazione della

tariffa giornaliera. Per “ricorrenti” si intendono le occupazioni temporanee che si ripetono in più occasioni nel corso dell’anno o che siano rilasciate con una concessione pluriennale.

2. Il rinnovo o proroga della concessione può essere richiesto dal titolare con apposita istanza, su stampato conforme al modello approvato dal Comune, almeno dieci giorni precedenti la scadenza salvo che non siano state precedentemente presentate altre domande per la stessa area.
3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata all’Ufficio almeno trenta giorni prima della scadenza annuale ed esonera dal pagamento del canone relativo alle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta.

Articolo 10 **Spazi destinati a mercati**

1. Gli spazi pubblici destinati ai mercati sono predeterminati dal Comune e le modalità per il rilascio delle concessioni di occupazione, ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’apposita delibera.

Articolo 11 **Passi carrabili**

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intendono per passi carrabili le interruzioni della strada idonee a consentire ai veicoli l’accesso alla proprietà laterale.
2. Per veicoli si intendono, come definiti nell’art.46 e specificati nell’art.47 del Nuovo Codice della Strada, tutti i mezzi di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidati dall’uomo.
3. L’esistenza del passo carrabile deve essere individuata dall’apposito segnale di divieto di sosta rilasciato dal Comune unitamente all’atto di concessione per occupazione di suolo pubblico. Ai fini dell’assoggettamento al canone, fermo restando l’obbligo del segnale per tutti gli accessi, si considera rilevante solo il passo carrabile di apertura non inferiore a mt. 1.50. Il canone non si applica quando, in presenza di accessi ad uso pedonale anche superiori a mt. 1.50 già persiste un passo carraio.
4. Ove non vi sia più interesse da parte del concessionario al passo carrabile può essere avanzata richiesta all’Amministrazione di abolizione del passo . La relativa autorizzazione dovrà prevedere il ripristino della continuità delle recinzioni, della struttura viaria e delle sue pertinenze secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale. Le spese sono totalmente a carico del richiedente.
5. Per la fattispecie dei passi carrabili a raso, l’applicazione del canone avviene dietro richiesta avanzata da parte dell’interessato con le modalità previste dal regolamento. Pertanto, coloro che non si avvarranno della suddetta facoltà rinunciano espressamente alla disponibilità dell’area antistante il passo medesimo la quale rimarrà destinata all’utilizzazione della collettività. Il relativo canone a metro lineare viene così articolato:

- Strade di I° categoria	L. 25.000*
- Strade di II° categoria	L. 15.000*
- Strade di III° categoria	L. 10.000*

Articolo 12
Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione, il territorio del Comune viene suddiviso in n. tre (3) categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, ricavate in base all'importanza, centralità, pregio architettonico, presenza di monumenti e bellezze artistiche, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico veicolare e pedonale.
2. Nel caso in cui la stessa occupazione ricada in categorie differenti, si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

CAPO II
IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 13
Istituzione del canone

1. Le concessioni di cui al CAPO I sono assoggettate al pagamento di un canone in base alle disposizioni che seguono.
2. Il canone per le occupazioni permanenti è applicato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio nell'arco dell'anno. Per le occupazioni temporanee, il canone è applicato per ciascun giorno indipendentemente dalla durata delle stesse nell'arco della giornata.

** importi riferiti all'anno 2000 soggetta ad adeguamento annuale I.S.T.A.T. e incrementati del 7% con atto di G.C. n.19 del 25/01/2001*

3. Le occupazioni abusive rendono applicabile una indennità di occupazione pari al canone che risulterebbe dovuto maggiorato del 50% e sono altresì assoggettate ad una sanzione amministrativa determinata dal Comune in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità, né superiore al doppio della stessa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni fissate nell'art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità previste nell'art.24.
4. L'importo del canone è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. L'importo del canone è adeguato in relazione alle modifiche della Tariffa stabilite dalla Giunta municipale con effetto dall'anno successivo.

Articolo 14
Soggetti passivi del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione; nel caso di pluralità di titolari gli stessi sono solidalmente obbligati; per i passi carrai il canone è dovuto o dal titolare della concessione o dal proprietario dell'immobile.
2. L'indennità per l'occupazione abusiva e la sanzione amministrativa sono dovute in solido da coloro che hanno realizzato l'occupazione.

Articolo 15 **Criteria per la determinazione del canone**

1. Il canone è dovuto nelle misure indicate nella tariffa allegata al presente Regolamento, applicando i coefficienti moltiplicatori e le riduzioni ove previste.
2. Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le occupazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano al metro, e le frazioni oltre il primo si arrotondano al mezzo metro quadrato o lineare superiore. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, non raggiungono il mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso di più occupazioni della stessa tipologia (es. tenda con tenda, insegna con insegna ecc.) e insistenti nella stessa categoria di strada, il canone si determina calcolando la superficie complessiva con le modalità di cui sopra anche se singolarmente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni inferiori a cm 50 non devono pagare per difetto, mentre quelle superiori vengono arrotondate al metro.
3. La superficie occupata, nel caso di occupazioni soprastanti o sottostanti, è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione, calcolata in base alla minima figura geometrica piana regolare che la contiene.
4. Le occupazioni con impianti pubblicitari (cartelli, insegne, cassonetti, targhe, cavalletti, parapetonali, striscioni, frecce segnaletiche, ecc.) sono calcolate a metri lineari, risultanti dalla misurazione della dimensione della base del mezzo. Qualora gli impianti siano sostenuti da supporti, pali ed altre strutture che sporgono oltre la lunghezza della base del mezzo, tali supporti concorreranno alla determinazione della lunghezza del mezzo.
5. Nel caso di copertura realizzata con tende di area già assoggettata a canone per occupazioni della stessa natura (permanente con permanente, temporanea con temporanea) l'eventuale sporgenza concorre alla determinazione della superficie complessiva.
6. Per i passi carrabili, definiti ai sensi dell'art.11, la superficie è determinata dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di un metro.
7. Il canone per le occupazioni di aree adibite a parcheggio affidato in concessione, è calcolato con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, applicato secondo la disciplina delle occupazioni permanenti.
8. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate **non oltre i 30 giorni** con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

9. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti, indipendentemente dalla quantità degli stessi, il canone è commisurato alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari.
10. Per il solo anno 1999, per le occupazioni di cui al precedente comma 9, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, con applicazione di una tariffa unitaria ad utente, così come previsto dall'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 446/97 con un importo minimo complessivo per ciascuna azienda di almeno lire 1 milione.
11. Per le occupazioni realizzate mediante distributori di carburante, la superficie sotterranea adibita a serbatoi ed altri manufatti viene calcolata forfettariamente in ragione del 20 per cento della occupazione di suolo della intera area, indipendentemente dalla capacità complessiva e dalle dimensioni altri manufatti.
12. Qualora la medesima occupazione sia già dal comune assoggettata ad altri canoni previsti da disposizioni di legge o di regolamenti, con esclusione di quelli connessi a prestazioni di servizi, il canone di cui al presente regolamento dovrà, per motivi di semplificazione, aggiungersi ed incorporarsi agli eventuali altri canoni, in modo che il titolare della concessione esegua il versamento in unico contesto.
13. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da provvedimento o da fatto del Comune il rimborso o l'abbuono competono esclusivamente per il periodo di mancata utilizzazione. Non competono al riguardo alcun altro riconoscimento o indennità.

Articolo 16 Riduzioni
--

1. Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo, sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 50 per cento.

1/bis La riduzione di cui al precedente comma non viene applicata alle occupazioni previste dall'art. 15, comma 4, in quanto per le stesse deve operare il coefficiente moltiplicatore specifico (h) ed i) dell'art. 17);

2. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 50 per cento.

Articolo 17 Coefficienti moltiplicatori
--

1. Tenuto conto della particolarità delle attività svolte per la realizzazione delle occupazioni e delle modalità delle stesse, alle tipologie di occupazioni in appresso elencate viene applicato il coefficiente moltiplicatore per ciascuna indicato:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIECOEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
PER CATEGORIE DI STRADE

	I°	II°	III°
a) commercio in sede fissa per la vendita al minuto;	2.10	1.50	1.50
b) esercizio pubblico di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie ed altri locali di somministrazioni di alimenti e bevande;	0.90	0.90	0.50
c) commercio ambulante: mercato settimanale a posto fisso e occasionale;	0.70	0.90	1.50
d) commercio ambulante: fiere e festeggiamenti;	3.00	3.00	3.00
e) commercio ambulante non rientrante nei precedenti punti c) e d) – mercati: natalizio, befana, carnevale, antiquariato, estivi, ecc.;	1.80	1.80	1.80
f) ponteggi, scavi, reinterri, attrezzature e materiali per l'effettuazione di lavori edili, stradali e di fornitura di pubblici servizi, comprese le occupazioni con i mezzi operativi;	1.00	0.80	1.00
g) cartellonistica pubblicitaria, preinsegne, strutture di arredo urbano con pubblicità, strutture e mezzi pubblicitari in genere con esclusione di quelli ubicati nella sede dell'esercizio e di quelli di cui alle successive lettera n) o) p) q);	0.70	0.60	0.50
h) spettacoli viaggianti e circensi;	0.50	0.50	0.50
i) manifestazioni effettuate da associazioni politiche, culturali, religiose, sportive;	0.70	0.90	1.50
l) occupazioni effettuate per finalità istituzionali o per attività di assistenza, previdenza, sanità, educazione, ricerca scientifica, dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, enti religiosi, enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del T:U: imposte dirette di cui al D:P:R: 22/12/1986, n.917; ad esclusione di esposizioni di beni e/o servizi che comportino o meno attività di vendita;	0.30	0.30	0.30
m) produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;	0.70	0.90	1.50
n) strutture pubblicitarie su tubolari;	0.40	0.50	0.90
o) strutture pubblicitarie a cubo su aiuole;	0.70	1.00	1.50
p) gonfaloni - su palo pubblica illuminazione;	1.00	1.60	2.60
q) striscioni pubblicitari;	1.00	1.60	2.60
r) cavi, condutture e linee soprassuolo e sottosuolo;	0.28	0.40	0.60

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIECOEFFICIENTI MOLTIPLICATORIPER CATEGORIE DI STRADE

	I°	II°	III°
a) mercatino partaccia;	0.70	0.90	1.00
b) parco giochi;	0.70	0.90	1.00
c) spettacoli viaggianti e circensi;	0.70	0.90	1.00
d) cocomerai;	0.90	0.90	1.00
e) mini golf;	0.70	0.90	1.00
f) attività stagionali in genere, effettuate con strutture fisse	0.90	0.90	1.00
g) chioschi – fiori – giornali – abbigliamento -ecc.	2.20	2.80	4.00
h) impianti pubblicitari – sovrassuolo	0,20	0,28	0,465
i) impianti pubblicitari – suolo	0,50	0,70	1,166

2. Nel caso di occupazioni rientranti in più tipologie di cui al comma 1, si applica il coefficiente moltiplicatore più elevato.

3. Per tutte le tipologie non comprese nella elencazione di cui al comma 1, il coefficiente moltiplicatore è pari a uno.

Articolo 18
Coefficiente centro storico

1. Per sostenere adeguatamente le attività economiche e commerciali che insistono nel perimetro del centro storico cittadino, il coefficiente moltiplicatore viene fissato per tali attività nella misura dello 0.50.

Articolo 19
Affrancazione del canone per i passi carrabili

1. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il pagamento di una somma pari a venti annualità del canone, determinata in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda e con effetto dall'anno successivo.

2. Qualora successivamente all'affrancazione vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggiore ammontare del canone in misura non inferiore al venti per cento della tariffa applicata in sede di affrancazione, si dovrà far luogo alla liquidazione a favore del Comune della maggiore somma risultante, relativamente al periodo residuo.

Articolo 20
Versamento del canone

1. Il versamento del canone all'atto della concessione deve essere eseguito in unica soluzione entro sette giorni dalla comunicazione del rilascio del provvedimento, ai sensi dell'art.5, comma 4.
2. Il versamento del canone per le annualità successive alla prima, in caso di concessioni pluriennali o di rinnovi, deve essere eseguito entro il mese di gennaio.
3. Il canone deve essere corrisposto mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario e versato con le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate.
4. Per le concessioni di occupazioni permanenti e temporanee "ricorrenti", il canone di importo annuo non inferiore a lire due milioni può essere corrisposto, su richiesta del concessionario, in quattro rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre dell'anno di riferimento.
5. Per le concessioni di occupazione di cui all'art.17 punto c) (commercio ambulante, mercato settimanale a posto fisso e occasionale) il canone viene corrisposto in tre rate annuali con scadenza 31 gennaio, 31 maggio e 31 agosto. Il mancato rispetto delle suddette scadenze, decorsi trenta giorni dalle stesse comporterà la decadenza della rateizzazione ed il conseguente obbligo del pagamento del saldo entro i cinque giorni successivi a pena della automatica decadenza della concessione con la conseguente perdita dell'esercizio dell'attività sull'area interessata.
6. Sulle somme versate in ritardo si applicano gli interessi legali da calcolarsi in misura giornaliera.

<p style="text-align: center;">Articolo 21 Rimborsi del canone</p>
--

1. I titolari delle concessioni possono richiedere con apposita istanza rivolta all'Amministrazione le somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dalla data del versamento.
2. Sulle somme rimborsate al concessionario si applicano gli interessi legali, a decorrere dalla data **del pagamento** di cui al precedente comma 1 da calcolarsi in misura giornaliera.

<p style="text-align: center;">Articolo 22 Riscossione coattiva</p>

1. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni è effettuata con la procedura e le modalità previste nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Con le stesse modalità di cui al precedente comma sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino dei beni comunali in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. I canoni si intendono prescritti alla scadenza del quinto anno dalla data prevista per il pagamento.

<p style="text-align: center;">Articolo 23</p>

Definizione del servizio, funzionario responsabile, forme di gestione

1. L'esecuzione delle attività disciplinate nel presente Regolamento costituisce PUBBLICO SERVIZIO DEL COMUNE.
2. Il dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, predispone gli stampati, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che contengono rimborsi e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del dirigente affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso in cui la gestione del servizio venga affidata a terzi ex art.22 comma 3 lett.e) della Legge 142/90 o nell'esercizio della facoltà prevista negli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile della gestione medesima è il concessionario, il quale si sostituisce in tutte le attività, funzioni, procedure del comune disciplinate nel presente regolamento e nella Convenzione che regolerà i rapporti di concessione. Al concessionario sarà fatto obbligo di indicare al comune il nominativo della persona delegata a ricoprire il ruolo di funzionario responsabile.

Articolo 24

Concessioni ed occupazioni esenti dal canone

1. Il canone non è dovuto per le concessioni ed occupazioni delle seguenti tipologie:
 - a) occupazioni indicate nell'art.1, comma 3, per le quali non è richiesto il rilascio della concessione;
 - b) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto pubblico urbano e di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
 - c) tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, pensiline di attesa, tabelle che interessano la circolazione stradale, impianti di pubblica utilità e di arredo urbano; le tipologie elencate in questa lettera c) perdono il requisito per l'esenzione nel caso in cui contengano indicazioni pubblicitarie;
 - d) occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici, con manufatti e strutture, purché ne sia prevista la cessione gratuita al Comune al termine della concessione che non deve avere durata superiore ad anni dieci;
 - e) occupazioni realizzate da aziende comunali, da organismi, consorzi o società partecipate dal Comune in forma maggioritaria purché finalizzate all'erogazione di pubblici servizi;
 - f) occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) accessi carrabili ed occupazioni di parcheggi destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
 - h) occupazioni relative a manifestazioni o iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o di carattere politico, sindacale, di culto o celebrativo non comportanti attività di vendita o di esposizione merci per un'area non eccedente mq 10;
 - i) occupazioni con passii carrabili affrancati ai sensi dell'art.44, comma 11, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
 - j) luminarie natalizie, addobbi e festoni effettuati in conformità delle prescrizioni rese dagli uffici comunali.

- k) occupazioni con fioriere per arredo urbano di facile rimozione poste all'esterno degli esercizi commerciali e pubblici purché collocate in aderenza al muro del fabbricato e non sporgenti oltre i 50 cm.
- l) accessi carrabili di: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Ospedale, Amministrazione Provinciale, Amministrazione dello Stato.
- m) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e lavori pubblici su aree specificamente individuate ed indicate negli atti tecnici allegati al capitolato in quanto strettamente connesse all'esecuzione dei lavori e opere appaltate.

Articolo 25 Sanzioni

- 1. Le occupazioni abusive, come definite dall'art.1, comma 4, sono punite, a parte l'immediata rimozione d'ufficio delle installazioni o dei manufatti non autorizzati, con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità di occupazione né superiore al doppio della stessa. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente Pubblico Ufficiale. Le spese per la rimozione sono addebitate al responsabile della violazione. Si rendono altresì applicabili per le occupazioni che costituiscono violazioni rilevanti ai fini del Codice della Strada, le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da lire 200.000 a lire 800.000*.
- 2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, non rientranti nel comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.106 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nella misura da lire 200.000 fino a lire 1 milione, secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

** soggette ad adeguamento annuale I.S.T.A.T*

- 3. In caso di recidiva nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del presente Regolamento, il comune dispone, previa diffida, la sospensione per un periodo non superiore a tre giorni, dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 28 marzo 1991, n. 112, nonché dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
- 4. Le sanzioni sono irrogate dal funzionario responsabile del rilascio della concessione.

Articolo 26 Determinazione delle tariffe ed arrotondamento

- 1. Alle occupazioni permanenti del suolo, realizzate nella I° categoria si applica la tariffa di Lire 70.000* al metroquadro o metrolineare; per le altre categorie, la tariffa si applica nella seguente misura:
 - a) strade di II° categoria: lire 50.000* al metroquadro o metrolineare;

b) strade di III° categoria: lire 30.000* al metroquadro o metrolineare;

2. La tariffa giornaliera a metro quadrato o metro lineare per le occupazioni temporanee è stabilita nella centesima parte di quella prevista per le occupazioni permanenti.
3. La misura unitaria delle tariffe, che per effetto dell'applicazione della graduazione delle strade di cui all'art.12, e delle riduzioni di cui all'art.16, e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art.17, risultante da un importo con frazione di lire cento, viene arrotondata alle lire cento superiori.

Articolo 27 Disposizioni transitorie

1. E' fissato al 31 ottobre 1999 il termine per l'adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento delle occupazioni permanenti preesistenti.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i titolari delle occupazioni già in essere con o senza titolo dovranno presentare all'Ufficio l'istanza tendente ad ottenere il rilascio od il rinnovo o proroga della concessione alle condizioni del presente regolamento.
3. Per il 1999, il pagamento segue la dichiarazione; solo ove l'importo superi £. 2.000.000 il pagamento potrà essere effettuato in due rate entro il 30 giugno e il 30 ottobre.

Articolo 28 Entrata in vigore del Regolamento
--

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

** importo riferito all'anno 1999 soggetto ad adeguamento annuale I.S.T.A.T. e incrementato del 7% con atto di G.C. n.19 del 25/01/2001*